Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Lunedì, 5 novembre — Numero 260

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio
Altri avvisi, centesimi quaranta ... } di linea.

Vennero inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente, a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella *Gazzetta* stessa il 28 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1775 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà concessa al Governo del Re colla legge 26 luglio 1917, n. 1218, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio

finanziario 1917-918 è prorogata sino a che non siano tradotti in legge gli stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1917.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1757 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ed in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-917, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Del presente decreto verrà chiesta la conversione in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1916-917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri ed a quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1916-917.

Spesa - Ministero degli affari esteri.

AUMENTI.

Cap. n.	52. Competenze al personale delle Regie scuole all'estero	62,889 55

ENTRATA.

Cap. n.	114-*bis*. Rimborso dall'Amministrazione coloniale degli assegni direttamente corrisposti dalle altre Amministrazioni dello Stato ai propri funzionari, ecc.	62,889 55

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro del tesoro: CARCANO.

Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

Il numero 1759 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad anticipare, su richiesta del ministro delle colonie, la somma che il Governo della Colonia eritrea si è impegnato a corrispondere ai creditori della Società eritrea per le miniere d'oro, a titolo di liquidazione delle sue pendenze colla Società stessa, in dipendenza della revoca della concessione mineraria di cui essa fruiva e contro cessione, che la Società stessa fa al Governo eritreo, di ogni sua attività patrimoniale; e cioè L. 356.822,88, nonchè le spese addizionali per tradurre in regolare contratto gli accordi come sopra stabiliti.

Detta anticipazione, verrà rimborsata, senza interessi, dal Governo della Colonia eritrea durante il periodo massimo di sei esercizi finanziari a decorrere da quello 1918-919.

Con decreto del ministro del tesoro verrà provveduto alle conseguenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quello della Colonia eritrea.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI — CARCANO — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1760 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 29 luglio 1917, nn. 1196 e 1197;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte passiva del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il Culto, per l'esercizio finanziario 1917-918, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) alla denominazione del cap. n. 72-*bis* « Indennità mensile per la durata della guerra ai funzionari civili di ruolo con stipendio non superiore alle L. 4,500, ecc. » è aggiunta l'indicazione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1197, ed il relativo stanziamento è aumentato di L. 4.225;

b) è istituito il cap. n. 72-*ter* « Compenso straordinario mensile per la durata della guerra al personale avventizio assunto prima della guerra (decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1196) » con lo stanziamento di L. 1.200;

c) lo stanziamento dei seguenti capitoli è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 6 « Sussidi al personale in attività di servizio » L. 200.

Cap. n. 7 « Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie » L. 6 400;

d) l'assegnazione del capitolo n. 43 « Pensioni monastiche ed assegni vitalizi, ecc. » è diminuita di L. 12.025.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo dello Stato**, sia inserto nella raccolta ufficiale **delle leggi e dei decreti** del Regno d'Italia, mandando a **chiunque spetti** di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI. — CARCANO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

***Il numero* 1761 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero **degli affari esteri** per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1917-918.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo		Importo
Cap. n. 1.	Ministero - Personale di ruolo	16,000 —
» 3.	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	15,000 —
» 4.	Ministero - Spese d'ufficio	20,000 —
» 6.	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso d'ufficio del Ministero	28,000 —
» 14.	Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria	5,000 —
» 16.	Compensi per lavori straordinari e per servizio di cifra della corrispondenza telegrafica	22,800 —
» 17.	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	1,000 —
» 21.	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	1,000 —
» 24.	Stipendi al personale delle legazioni	25,000 —
» 26.	Stipendi al personale degli interpreti	3,000 —
» 38.	Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	1,200 —
» 40.	Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	50,000 —
» 44.	Spese eventuali all'estero	30,000 —
» 62-IV-C	(di nuova istituzione). Lavori di consolidamento ed adattamento di locali e spostamento di uffici nel palazzo della Consulta	90,000 —
	Totale maggiori assegnazioni L.	308,000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Capitolo		Importo
Cap. n. 28.	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale delle legazioni	100,000 —
» 29.	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei consolati	118,000 —
	Totale diminuzioni di stanziamento L.	218,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

***Il numero* 1762 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del cap. n. 16: « Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale », dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio

finanziario 1917-918 è aumentato di lire trentamila (L. 30,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1763 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1917-918.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 71. Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	350,000 —
» 105. Spese d'ufficio (telefoni)	300,000 —
» 118. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	750,000 —
Totale maggiori assegnazioni	1,400,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	750,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro delle poste e dei telegrafi: FERA.

Il numero 1764 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 24 dicembre 1916, n. 1738;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1916-917 sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Del presente decreto verrà chiesta la conversione in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1916-917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1916-917.

Cap. n. 1. Ministero - Personale (Spese fisse)	7,650 —
» 3. Ministero - Retribuzione agli scrivani giusta il ruolo organico, ecc.	400 —
» 63. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	250,000 —
» 79. Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione e di riscaldamento, ecc.	15,000 —
» 149. Spese di ufficio e di posta per le Direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori, ecc.	15,000 —
» 150. Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo, ecc.	65,000 —
» 163. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	500 —
» 165. Servizio delle manifatture carcerarie provviste di materie prime ed accessorie, ecc.	15,000 —
» 167. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, ecc.	19,000 —
» 168. Servizio delle manifatture carcerarie, carta, stampati, ecc.	68,000 —
Totale	455,550 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro dell'interno: ORLANDO.

Il numero 1765 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono autorizzate le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1917-918, indicati nella tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.
TOMASO DI SAVOIA.
BOSELLI — CARCANO — SACCHI.
Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1917-918.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 9. Indennità per incarichi eventuali e studi diversi, ecc.	3,000 —
» 11. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura, ecc.	9,000 —
» 14. Spese di stampa per i servizi del Ministero, del casellario, ecc.	37,000 —
» 16. Compensi per lavori e servizi straordinari	30,000 —
» 23. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale, ecc.	4,000 —
» 30. Uscieri giudiziari - Indennità di residenza in Roma	500 —
» 35. Sussidi di spese d'ufficio alle cancellerie, ecc.	44,000 —
Totale	127,500 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 10. Indennità e spese per gli esami, ecc.	8,000 —
» 27. Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale, ecc.	59,500 —
» 31. Indennità a presidenti di sezione ed a consiglieri di Corte d'appello, ecc.	10,000 —
» 36. Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, ecc.	15,000 —
» 38. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali, ecc.	35,000 —
Totale	127,500 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Il numero 1766 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap. n. 101 « Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918 è aumentato di lire quarantamila (L. 40.000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1917.
TOMASO DI SAVOIA.
BOSELLI — CARCANO — ORLANDO.
Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1774 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando al collaudo e al pagamento dei materiali o delle derrate acquistate all'estero sia stato già prov-

veduto sul luogo di acquisto da commissari o funzionari a ciò delegati dalla R. marina, le pratiche amministrative e contabili degli uffici locali o delle autorità di bordo si limiteranno alle operazioni di ricognizione, affidandone l'incarico ad apposite Commissioni che ne redigeranno verbale in doppio esemplare.

Art. 2.

Nei rendiconti delle anticipazioni fornite alle Commissioni o ai funzionari delegati di cui all'art. 1, e nei mandati di rimborso al contabile del portafoglio per fondi somministrati alle Commissioni ed ai funzionari suddetti, i documenti comprovanti la spedizione in Italia terranno luogo dei documenti relativi all'assunzione a carico dei consegnatari a terra o a bordo.

Art. 3.

I rendiconti di cui all'articolo precedente potranno anche essere compilati d'ufficio quando ne sia riconosciuta l'opportunità con determinazione motivata del ministro.

Art. 4.

Per i materiali provvisti da stabilimenti nazionali, ivi già collaudati da delegati della R. marina, che per necessità di servizio siano stati direttamente avviati a bordo di Regie navi o ad uffici od enti a terra anzichè agli arsenali, la ricognizione sarà fatta dagli enti riceventi nel modo indicato dall'art. 1.

I verbali di collaudo con le dichiarazioni di eseguita spedizione terranno luogo dei documenti di carico nei mandati di pagamento.

Art. 5.

Il ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro, provvederà ad emanare le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dalla data della mobilitazione generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DEL BONO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1788 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, numero 403;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con i ministri delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi in cui, esistendo apparecchi centrali di riscaldamento, non è possibile provvedere a questo che in modo uniforme per tutto il fabbricato, se il riscaldamento sia richiesto dagl'inquilini che insieme paghino non meno di due terzi della pigione complessivamente dovuta per il fabbricato medesimo e che costituiscano almeno la metà dei conduttori di esso, deve essere fornito per tutto lo stabile, salvo le limitazioni appresso menzionate.

La richiesta del riscaldamento deve dagli inquilini essere fatta con lettera raccomandata da indirizzarsi al proprietario entro il 15 novembre. Ciascuno degli inquilini, in quanto riesca possibile, ha facoltà di limitare il numero degli ambienti da lui occupati, dei quali chiede il riscaldamento. In tal caso, deve consentire che siano prese opportune misure per garantire che non farà uso degli apparecchi per gli ambienti che non ha richiesto che siano riscaldati. Le spese all'uopo occorrenti rientrano fra quelle di gestione da ripartirsi a norma dell'art. 3.

Il proprietario che abiti egli stesso uno o più appartamenti del fabbricato, sarà, agli effetti delle disposizioni che precedono, considerato come inquilino, e la pigione da ascrivere a lui sarà determinata in relazione al numero degli ambienti che occupa sulla base della media del prezzo di locazione per ambiente pagato dagli affittuari del medesimo stabile.

Art. 2.

I proprietari devono curare la provvista del combustibile e la gestione degli apparecchi del riscaldamento, a meno che, dietro richiesta della maggioranza degli inquilini, non preferiscano che questi vi provvedano direttamente.

Quando la gestione è curata dal proprietario questi può richiedere di essere coadiuvato da una delegazione degli inquilini.

Art. 3.

Delle spese occorrenti per il riscaldamento fanno carico al proprietario quelle di manutenzione e di gestione, in quanto già per contratto di affitto erano state da lui assunte e di quelle determinate dal consumo del combustibile la parte rispondente alla media della spesa da lui sostenuta nel biennio 1912-913. Fa inoltre carico al proprietario un quinto della maggiore spesa occorrente per la manutenzione, la gestione ed il combustibile. In tale maggiore spesa verrà computata anche quella necessaria per adattare gli apparecchi alla combustione di materiale diverso dal carbone.

In nessun caso però la parte di spesa per il riscaldamento da porsi a carico del proprietario potrà essere superiore del cinquanta per cento alla spesa da lui per tale titolo sostenuta in detto biennio. Qualora difettino gli elementi per determinare la spesa sostenuta dal proprietario nel biennio 1912-913, agli effetti della disposizione che precede, si farà un calcolo approssimativo della spesa che il proprietario avrebbe potuto incontrare nel detto periodo di tempo.

La rimanente spesa va distribuita tra gl'inquilini in proporzione dei metri cubi, per cui rispettivamente ad essi è fornito il riscaldamento. Nel caso previsto nel secondo capoverso dell'art. 1, il proprietario sarà considerato anche come inquilino, agli effetti delle disposizioni che precedono.

Art. 4.

Tutte le controversie dipendenti dall'applicazione delle precedenti disposizioni saranno decise, con poteri di arbitri amichevoli compositori, dalle Commissioni mandamentali istituite a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403; le quali, quando occorra, potranno giovarsi dell'opera di ingegneri del genio civile. Questi per tale lavoro avranno diritto unicamente al rimborso delle eventuali spese di trasferta, da gravare sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Alle Commissioni mandamentali potranno inoltre rivolgersi gl'inquilini perchè cerchino di provocare i necessari accordi per la richiesta del riscaldamento giusta l'art. 2. Potranno rivolgersi anche gl'inquilini dissenzienti quando siano in grado di dimostrare che il concorrere alla maggiore spesa per il riscaldamento costituisce per essi un onere sproporzionatamente grave, tenuto fra l'altro conto delle spese che eventualmente avessero già sostenute per provvedere direttamente al riscaldamento. In tale ipotesi, se non riesca possibile l'accordo, la Commissione può autorizzare l'inquilino a non fruire del riscaldamento comune e conseguentemente a non concorrere nelle relative spese.

Avverso i provvedimenti dati dalle Commissioni mandamentali non è ammesso alcun ricorso.

Art. 5.

Rimane salva per i locatori la facoltà di invocare l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, numero 403, quando non trovino applicazione le disposizioni consacrate negli articoli precedenti.

Art. 6.

Qualora occorra pel funzionamento di nuovi apparecchi di riscaldamento provvedere alla emissione del fumo attraverso le finestre od i muri esterni, può essere derogato alle contrarie disposizioni dei regolamenti locali.

Prima dell'impianto all'esterno del fabbricato dei tubi di scarico del fumo, l'interessato dovrà fare denuncia all'autorità comunale. Questa, solo quando concorrano gravi motivi, potrà opporsi con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato nel termine di dieci giorni dalla data della denuncia. Avverso tale provvedimento l'interessato potrà ricorrere al prefetto.

Art. 7.

Le denuncie ed i ricorsi previsti dall'articolo precedente saranno redatti in carta da bollo da lire una.

Tutti gli altri atti che occorrono in applicazione del presente decreto, compresi quelli per i giudizi arbitrali, saranno redatti in carta da bollo da lire due e soggetti alla tassa fissa di registro da lire due e centesimi 70.

Art. 8.

Il presente decreto, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — SACCHI — MEDA — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1784 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 62-IV-*A* « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatriandi e per sussidi vari » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1917-918, è aumentato della somma di lire venticinquemilioni (L. 25.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — ORLANDO — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
D'ACCORDO COI MINISTRI PER IL TESORO, PER LE FINANZE
E PER LE ARMI E MUNIZIONI

Veduti i decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670 e 24 luglio 1917, n. 1185, concernenti l'inscrizione degli operai occupati negli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria;

Considerato che ai termini dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, devono essere formulate apposite norme per l'esecuzione del decreto medesimo;

DETERMINA:

Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto, le norme per l'esecuzione dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670 e 24 luglio 1917, n. 1185, concernenti l'inscrizione degli operai occupati negli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 ottobre 1917.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: DE NAVA.
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro delle finanze: MEDA.
Il ministro delle armi e munizioni: DALLOLIO.

NORME per l'esecuzione dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, concernenti l'inscrizione degli operai occupati negli stabilimenti ausiliari alla Cassa nazionale di previdenza e la costituzione di un fondo per la disoccupazione involontaria.

Art. 1.

Agli effetti dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, si considerano come operai tutti gli addetti agli stabilimenti dichiarati ausiliari, anche se militari in servizio effettivo o se esonerati temporaneamente dal servizio effettivo, i quali prestino servizio ad opera o a giornata o che in generale attendano a lavori prevalentemente manuali per conto degli stabilimenti stessi.

Sono considerati come stabilimenti ausiliari anche singoli riparti di uno stabilimento dichiarati ausiliari.

Art. 2.

S'intende per guadagno dell'operio tutto ciò che questi riceve per retribuzione del suo lavoro, in conformità di quanto stabilisce l'articolo 13 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (1). Non saranno computati i supplementi di salario concessi a titolo di caro-viveri. Per i militari comandati o lasciati a disposizione, il guadagno sarà considerato al netto della ritenuta eventualmente dovuta all'amministrazione militare.

Per la determinazione della misura del contributo quindicinale a carico dell'operaio e dell'industriale sarà considerato quale guadagno giornaliero quello che risulterà aggiungendo al salario giornaliero la media giornaliera dei guadagni non aventi carattere di retribuzione fissa percepiti dall'operaio nel trimestre febbraio-aprile di ciascun anno. Detta media, che sarà applicabile per il periodo dal 1° maggio al 30 aprile successivo, sarà determinata dividendo i guadagni non aventi carattere di retribuzione fissa percepiti dall'operaio nell'indicato trimestre per il numero delle giornate effettive di lavoro nello stesso trimestre.

Per gli operai degli stabilimenti dichiarati ausiliari dopo il 1° maggio 1917 la media suindicata, da applicarsi per il periodo decorrente dalla dichiarazione di ausiliarietà fino al 30 aprile successivo, sarà riferita ai guadagni dell'ultimo trimestre precedente la dichiarazione di ausiliarietà.

Per gli operai assunti in servizio dopo il 1° maggio 1917 e dopo la dichiarazione di ausiliarietà, secondo che si tratti di stabilimenti dichiarati ausiliari prima o dopo l'indicata data, sarà assunta la media determinata per gli operai della stessa categoria e dello stesso riparto cui appartiene il nuovo operaio; tuttavia i Comitati regionali hanno facoltà di richiedere che il guadagno giornaliero per un nuovo operaio sia determinato sulla base degli effettivi guadagni percepiti dall'operaio medesimo in ciascuna quindicina.

Art. 3.

Per ogni operaio addetto agli stabilimenti ausiliari al 1° maggio 1917 o che sia assunto in servizio dopo questo giorno o addetto agli stabilimenti dichiarati ausiliari dopo il 1° maggio 1917 sarà rilasciata dallo stabilimento una tessera individuale conforme al modello stabilito dalla Cassa nazionale di previdenza e che deve contenere le seguenti indicazioni:

1° denominazione e sede dello stabilimento;

2° nome, cognome, paternità, Comune di nascita, data di nascita e qualifica dell'operaio.

Le tessere portano un numero di ordine progressivo per ciascuno stabilimento, sono custodite presso lo stabilimento ed annotate, a cura di esso, sul libro matricola prescritto dall'art. 25 del regolamento per l'esecuzione della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro o, in mancanza di esso e per le categorie di operai non inscritte in detto libro, in uno speciale registro.

Le tessere sono fornite dalla Cassa nazionale di previdenza entro quindici giorni dalla pubblicazione delle presenti norme e per gli stabilimenti dichiarati ausiliari dopo tale pubblicazione entro quindici giorni dalla comunicazione alla Cassa della dichiarazione di ausiliarietà.

Art. 4.

Ogni stabilimento ausiliario deve rimettere, entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto che approva le presenti norme o dalla dichiarazione di ausiliarietà, alla Cassa nazionale di previdenza un elenco delle qualifiche di tutti indistintamente gli addetti allo stabilimento, qualunque sia la loro occupazione, dando anche indicazione delle qualifiche per le quali sono fatti i versamenti di cui nei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185.

Art. 5.

Le marche da applicarsi sulle tessere sono emesse dalla Cassa nazionale di previdenza.

Ciascun stabilimento si provvede delle marche da applicarsi sulle tessere dei dipendenti operai di regola presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento, salvo quando si tratti di più stabilimenti o reparti dipendenti da una stessa azienda e situati in circoscrizioni di diversi uffici del registro, nel qual caso può essere consentito dalla Cassa nazionale che la provvista delle marche sia fatta presso uno solo degli uffici del registro competente.

(1) Art. 13 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141:

« S'intende per salario, o rimunerazione, o guadagno dell'operaio tutto ciò che questi riceve per retribuzione del suo lavoro.

« Sono quindi comprese in esso le somme corrisposte a titolo di premio, di gratificazione o di indennità, quando non abbiano carattere di rimborso di spese nè di generose elargizioni, fatte per una volta tanto dal capo o esercente dell'impresa, industria e costruzione, ma costituiscano una forma della retribuzione che ordinariamente il padrone o l'imprenditore corrisponde ai propri operai occupati in dati lavori.

« Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nel salario gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili.

« Se il salario consiste in parte o totalmente nella gratuità dell'alloggio o in prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

« Nei lavori eseguiti a cottimo intendesi per guadagno il prezzo del cottimo, depurato delle spese fatte a proprio carico dal cottimista ».

Lo stabilimento o l'azienda provvede a propria cura e sotto la propria responsabilità all'acquisto delle marche nella quantità occorrente, versandone all'atto del ritiro il corrispondente valore all'ufficio stesso.

Agli uffici del registro sarà corrisposto l'aggio del 3,50 per cento sulla riscossione delle multe di cui nell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, e nell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1185; detto aggio sarà prelevato dall'ufficio competente in sede di contabilità speciale.

Le somme introitate per vendita di marche nel corso di ogni quindicina o per multe, al netto delle quote agli aventi diritto, saranno dagli uffici del registro versate in tesoreria non oltre il secondo giorno dall'ultimo della quindicina; il versamento sarà effettuato contro rilascio di vaglia del tesoro intestato alla Cassa nazionale di previdenza.

Le marche possono essere acquistate anche presso le sedi secondarie della Cassa nazionale all'uopo autorizzate.

Art. 6.

Le marche applicate sulle tessere debbono essere annullate a cura dello stabilimento con timbro-data oppure con l'annotazione in inchiostro della data di applicazione.

Art. 7.

Se un operaio cessi di prestare servizio presso uno stabilimento soggetto alle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, anche quando assuma lavoro in altro stabilimento egualmente soggetto a quelle disposizioni, la rispettiva tessera dovrà, a cura dello stabilimento presso il quale l'operaio è occupato, essere consegnata al competente Comitato regionale. In ogni caso le tessere debbono essere inviate, in piego raccomandato, dall'industriale o dal Comitato regionale alla Cassa nazionale di previdenza trascorso un anno dalla loro emissione o cessato lo stato di ausiliarietà ed entro sette giorni dalla scadenza dell'anno o dalla cessazione dello stato di ausiliarietà.

Lo stabilimento che assuma al lavoro un operaio proveniente da altro stabilimento ausiliario deve farsi consegnare la tessera individuale dal Comitato regionale presso il quale fu depositata e valersi di essa per l'applicazione delle marche.

Art. 8.

La Cassa nazionale di previdenza ricevuta la tessera di un operaio emette il corrispondente libretto nel ruolo dei contributi riservati, e vi registra i contributi versati, diminuiti della sesta parte destinata al fondo per la disoccupazione involontaria, di cui nell'articolo seguente Le corrispondenti quote di pensione saranno conteggiate e registrate secondo le norme stabilite dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e dal relativo regolamento 18 marzo 1909, n. 191, e dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1185.

Art. 9.

In caso di distruzione o di smarrimento di una tessera deve esserne fatta dichiarazione scritta alla Cassa nazionale di previdenza, indicando gli stabilimenti ausiliari nei quali l'operaio titolare della tessera ha prestato servizio dopo il 1° maggio 1917. Per le tessere distrutte o smarrite la Cassa nazionale non rilascia duplicati: però essa, dopo fatti gli opportuni accertamenti circa il numero e la specie delle marche che vi erano applicate, ne versa l'importo per la quota rispettiva al conto individuale dell'operaio ed al fondo per la disoccupazione.

Art. 10.

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto uno speciale conto fruttifero al saggio stabilito per i depositi delle Casse postali di risparmio denominato « Fondo per la disoccupazione involontaria a favore degli operai degli stabilimenti ausiliari ».

Alla fine di ogni bimestre dalla data di pubblicazione delle presenti norme, la Cassa nazionale di previdenza verserà al fondo di cui nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, un sesto dei contributi incassati a norma del precedente art. 5 e le quote destinate al fondo per la disoccupazione incassate sui contributi di cui agli articoli da 11 a 13 delle presenti norme; alla fine della applicazione dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, sarà provveduto a regolarizzare la somma effettivamente dovuta al fondo per la disoccupazione, in conformità delle disposizioni di cui nel citato decreto ed addebitando al fondo stesso un sesto delle spese sostenute dalla Cassa per la stampa delle tessere e delle marche ed in genere per la riscossione dei contributi.

La Cassa nazionale verserà pure, alla fine di ogni bimestre, alla Cassa depositi e prestiti, in conto del « Fondo per la dissoccupazione » l'importo delle multe incassate a norma del penultimo capoverso del precedente art. 5.

Art. 11.

Per gli stabilimenti considerati nell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, la Cassa nazionale di previdenza ha facoltà di concordare con i rispettivi imprenditori la procedura da seguirsi per l'applicazione del citato decreto e delle presenti norme. Copia dell'atto contenente le modalità concordate dovrà essere comunicata al Comitato regionale competente.

Art. 12.

Per i cantieri navali, che sono riconosciuti stabilimenti ausiliari o per quei reparti di essi ai quali è dato tale riconoscimento restano sospese per tutto il periodo di tempo nel quale conservano la qualità di ausiliari e per il quale resta in vigore il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, le disposizioni dell'art. 10 della legge 13 giugno 1910, n. 306, e quelle del regolamento 29 settembre 1912, n. 1060, essendo sostuite con quelle del citato decreto Luogotenenziale, del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1185, e delle presenti norme.

Art. 13.

Per gli stabilimenti che senza esservi obbligati per legge o per patti di lavoro avevano già inscritti prima del 1° maggio 1917 i propri operai o una parte di essi alla Cassa nazionale di previdenza, ed avevano già versato a proprio carico senza rivalsa sulle mercedi nel primo quadimestre 1917 un contributo volontario alla Cassa predetta può essere tenuto conto, a richiesta dello stabilimento, da farsi non oltre un mese dalla pubblicazione delle presenti norme, del contributo già versato nel 1917, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dalla Cassa e delle quali sarà data notizia dalla Cassa medesima al Comitato regionale competente.

Art. 14.

La Cassa nazionale di previdenza deve tenere un conto separato degli incassi fatti in dipendenza dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670 e 24 luglio 1917, n. 1185.

Il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro ha facoltà di disporre presso la Cassa nazionale di previdenza le opportune indagini per accertare l'esatta assegnazione della parte di contributo dovuta al Fondo per la disoccupazione.

Art. 15.

Gli ispettori dell'industria e del lavoro e gli incaricati dei Comitati regionali per la mobilitazione industriale o anche appositi incaricati della Cassa nazionale di previdenza hanno piena facoltà di eseguire presso gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dei decreti Luogotenenzieli 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, tutte le indagini che reputino necessarie per accertare che sia stato ottemperato alle disposizioni dei citati decreti ed a quelle delle presenti norme.

I documenti comprovanti gli accordi presi con la Cassa nazionale di previdenza in applicazione degli articoli 11 e 13 del presente decreto debbono essere tenuti nella sede dello stabilimento industriale per essere esibiti agli ispettori quando ne facciano richiesta.

Art. 16.

Se all'esercente di uno stabilimento per il quale cessi l'obbligo di ottemperare alle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, e 24 luglio 1917, n. 1185, sopravanzino delle marche, l'esercente stesso ha facoltà di apporle sulle tessere per versamenti

volontari a favore dei propri operai oppure può restituirle alla Cassa nazionale di previdenza per il rimborso.

Gli esercenti degli stabilimenti previsti nei decreti Luogotenenziali sopra citati possono continuare i versamenti dei contributi a favore dei propri operai mediante applicazione delle marche, anche quando per i dipendenti stabilimenti cessi lo stato di ausiliarietà prima che sia compiuto il termine di applicazione del decreto medesimo.

Art. 17.

La Commissione arbitrale prevista dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670, sarà nominata entro un mese dalla pubblicazione delle presenti norme e sarà rinnovata dopo un anno; i membri della Commissione possono essere riconfermati.

Qualora non sia diversamente stabilito dalle parti gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori.

I membri della Commissione arbitrale hanno diritto ad una medaglia di presenza di L. 15 per ogni adunanza. A quelli che non risiedono in Roma spettano inoltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e una indennità giornaliera di residenza di L. 20, computando, agli effetti di questa indennità, anche i giorni impiegati nel viaggio.

Le spese dipendenti dall'applicazione del comma precedente sono anticipate dalla Cassa nazionale di previdenza; ma sono ripartite fra la Cassa stessa e l'altra parte interessata nella controversia nelle proporzioni stabilite dalla stessa Commissione arbitrale.

Disposizione transitoria.

Art. 18.

Qualora non siano state eseguite le ritenute a carico degli operai per il periodo dal 1° maggio 1917 al giorno in cui lo stabilimento potrà procedere alla prima applicazione delle marche, l'ammontare corrispondente sarà anticipato dall'industriale, il quale è autorizzato a rivalersene sui salari degli operai ripartendolo in un numero di rate quindicinali non inferiori a sei.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: DE NAVA.
Il ministro del tesoro: CARCANO.
Il ministro delle finanze: MEDA.
Il ministro delle armi e munizioni: DALLOLIO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 2 e 7 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, contenente provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell'acquicoltura;

Sentita la Commissione consultiva della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a premi all'intento di incoraggiare le opere di acquicoltura dirette a migliorare la pescosità nelle acque lagunari, cioè acque salse o salmastre in comunicazione col mare, come le cosiddette « valli salse da pesca », gli stagni salsi da pesca, ecc.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso tanto le Società cooperative di pescatori, le Società di pesca e di acquicoltura, gli enti morali (Comizi agrari, Municipi, ecc.), ed altre istituzioni (Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.), quanto i privati.

Art. 3.

I premi da assegnare sono:

a) per i concorrenti che provvedano all'acquicoltura protettiva (senza semine, ma con opportune opere di tutela della montata naturale):

2 premi di primo grado, consistenti ciascuno in un diploma e L. 400;

5 premi di secondo grado, consistenti ciascuno in un diploma e L. 200;

b) per i concorrenti che provvedano all'acquicoltura con immissione di pesce novello e con speciali coltivazioni;

3 premi di primo grado, consistenti ciascuno in un diploma e L. 700;

3 premi di secondo grado, consistenti ciascuno in un diploma e L. 500;

7 premi di terzo grado, consistenti ciascuno in un diploma e L. 300.

Art. 4.

La domanda di ammissione sarà diretta al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (Ufficio della pesca) non più tardi del 30 novembre 1917.

I concorrenti dovranno:

a) dichiarare se esercitino, o intendano esercitare l'acquicoltura protettiva, o l'acquicoltura con semine di novellame e con allevamenti speciali;

b) indicare la specie o le specie, come pure la quantità di animali acquatici che si propongano di diffondere con l'acquicoltura protettiva, oppure di seminare;

c) indicare se eseguano la stabulazione di pesci da immettere successivamente in « valli da pesca ».

Art. 5.

Il Ministero, esaminate le domande, farà conoscere ai richiedenti se sono ammessi al concorso, ed eventualmente indicherà le modificazioni da introdurre nel loro programma, sia riguardo alla specie, sia rispetto alla quantità dei prodotti animali acquatici da immettere, affinchè questa sia proporzionata alla potenzialità delle acque.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso dovranno prevenire, in tempo utile, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per gli opportuni controlli, circa i giorni nei quali intendano:

a) eseguire le immissioni di novellame o di pesci o di altri animali acquatici;

b) eseguire la pesca nelle acque lagunari.

Il Ministero avrà facoltà di far visitare le località di esercizio dell'acquicoltura e le opere compiutevi.

Art. 7.

Gli ammessi al concorso devono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (Ufficio della pesca) una relazione particolareggiata di ciò che hanno operato.

L'invio sarà fatto non più tardi del 31 dicembre 1918.

Art. 8.

L'assegnazione dei premi sarà fatta entro due mesi dalla scadenza del termine per l'invio della relazione.

Funzionerà da Commissione giudicatrice il Comitato permanente della pesca, assistito dal suo segretario.

Art. 9.

A parità di condizioni verranno prescelti per l'assegnazione dei premi quei concorrenti che si saranno segnalati per impianti di vivai, costruzione di canali, di vasche, ecc. per stabulazioni.

Art. 10.

I premi (per lire settemila e cinquecento), la spesa (approssimativamente di lire cinquecento) per i diplomi, e le spese (approssimativamente di lire duemila) per le ispezioni e per le indagini che incomberanno al Comitato permanente della pesca e ai suoi delegati, agli scopi del concorso saranno pagati con i fondi stanziati nel capitolo 104-*quater* dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nell'esercizio 1917-918, e nel capitolo corrispondente per l'esercizio 1918-919, e precisamente per lire cinquemila per ciascuno degli indicati due esercizi.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 ottobre 1917.

Il ministro: DE NAVA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, conte-

nente provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell'acquicoltura;

Sentita la Commissione consultiva della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a premi fra le imprese (costituite da privati o da Società, anche cooperative, o da enti morali), le quali entro il periodo di tempo dal 1° gennaio 1918 al 31 ottobre 1918:

1° provvedano abbondanti quantità fresche di pesce e di altri animali acquatici mangerecci, mediante:

a) l'esercizio della pesca nel mare con navi o barche che abbiano applicato sistemi meccanici e perfezionati di propulsione e mezzi meccanici nel salpamento degli strumenti pescarecci;

b) l'esercizio della pesca, principalmente in zone acquee marine di più difficile utilizzazione, o più lontane dalla costa, o di disagevole accesso, con sistemi razionali (come, per le barche addette alla pesca con palamiti a grandi profondità, l'uso di navi ausiliatrici di rimorchio, l'uso di argani per il salpamento degli attrezzi da pesca, ecc.);

2° facilitino l'accesso, lo smercio e il mite prezzo dei prodotti freschi della pesca di mare, mediante:

a) il trasporto rapido e poco costoso di tali prodotti pescarecci dal luogo di pesca alla costa e ai mercati interni, con mezzi razionali e moderni (vapori, motobarche, impianti frigorifici a bordo, carri frigoriferi, ecc.);

b) la migliore distribuzione nei mercati a vantaggio dei consumatori, specialmente nei riguardi della celerità, della conservazione e della igiene.

Art. 2.

Per il conseguimento del premio saranno titoli di preferenza: l'uso di naviglio perfezionato nella costruzione e nell'armamento per la pesca, l'elevato numero di navi o barche, la cospicua quantità di prodotti pescati e distribuiti nei luoghi di consumo, la migliore organizzazione industriale e commerciale che consenta la massima sollecitudine nella pesca e nella vendita, l'uso dei migliori sistemi d'imballaggio, le migliori condizioni igieniche dei prodotti della pesca posti in vendita, l'impianto di magazzini modello per lo smercio dei prodotti medesimi, l'uso di moderni e più efficaci metodi di pesca con osservanza delle norme vigenti di polizia su tale industria, la maggiore durata dell'esercizio delle attività previste nell'art. 1, le migliori condizioni del contratto di lavoro in favore dei pescatori.

Art. 3.

I premi da assegnare sono i seguenti:

Per l'opera prevista nel n. 1, lett. *a*, dell'art. 1:

1 premio di L. 30,000 — 2 premi di L. 20,000 — 2 premi di L. 10,000 — 2 premi di L. 5000.

Per l'opera prevista nel n. 1, lett. *b*:

3 premi di L. 6000 — 3 premi di L. 4000.

Per l'opera prevista nel n. 2, lett. *a*:

2 premi di L. 6000 — 3 premi di L. 4000.

Per l'opera prevista nel n. 2, lett. *b*:

3 premi di L. 2000.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, su parere della Commissione consultiva della pesca, potrà, in seguito ai risultati del concorso, variare la misura di ogni premio, raggruppare due o più premi, e, in difetto di titoli sufficienti per l'assegnazione di un premio, deliberare un eventuale sussidio d'incoraggiamento ai concorrenti migliori.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione al concorso, con un programma dell'opera che si vuole svolgere dai concorrenti, devono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (Ufficio della pesca) non più tardi del 15 dicembre 1917.

Il giorno 3 novembre 1918 scade il termine per presentare al detto Ministero (Ufficio della pesca) la relazione sull'opera compiuta dal concorrente che abbia fatto la domanda di ammissione in tempo utile; la relazione dovrà essere corredata dei documenti - e specialmente di quelli rilasciati dalle pubbliche autorità - i quali comprovino l'opera stessa.

Il Ministero dell'industria può in ogni tempo fare eseguire gli accertamenti che crederà opportuni per constatare l'opera del concorrente.

L'aggiudicazione dei premi sarà fatta dalla Commissione consultiva della pesca, alla quale sarà aggregato un ingegnere navale; la Commissione sarà assistita dal suo segretario.

Art. 5.

Sentita la Commissione consultiva della pesca, il Ministero dell'industria potrà concedere sussidi - non superiori alle lire cinquecento ciascuno - ai privati, alle Società, anche cooperative, ed agli enti morali, che, pur non avendo prestato opera ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del n. 1 dell'art. 1 del presente decreto, abbiano - per una durata non inferiore ai sessanta giorni, anche non consecutivi, dal 1° gennaio 1918 al 31 ottobre 1918 - provveduto a pescare abbondanti prodotti mangerecci di mare e ne abbiano facilitato l'accesso, lo smercio e il mite prezzo nei mercati.

I privati, le Società e gli enti morali anzidetti devono tenere un « giornale di pesca » e far constatare, dalle autorità del luogo, la quantità dei prodotti pescati, per darne documentazione al Ministero dell'industria.

Su parere della Commissione consultiva della pesca, dal Ministero dell'industria potranno parimenti esser concessi sussidi alle imprese che, indipendentemente dall'esercizio della pesca, abbiano recato importanti miglioramenti alla flottiglia pescareccia con applicazioni tecniche perfezionate e abbiano introdotto più razionali attrezzi da pesca.

Art. 6.

I premi (per lire centosessantamila), le spese per i diplomi (presumibilmente per lire mille) e le spese (approssimativamente in lire cinquemila) per le ispezioni e per le indagini che incomberanno alla Commissione consultiva della pesca e ai suoi delegati agli scopi del concorso, saranno pagati con i fondi stanziati nel capitolo 104-*quater* dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nell'esercizio finanziario 1917-918, e nel capitolo corrispondente per l'esercizio 1918-919, e precisamente per lire ottantaduemila e cinquecento nell'esercizio 1917-918 e per lire ottantatremila e cinquecento nell'esercizio 1918-919.

I sussidi e le correlative spese d'indagini ai fini dell'art. 5 del presente decreto saranno (per una somma presumibile di lire quindicimila riguardo ai primi e di lire duemila riguardo alle seconde) pagati con i fondi stanziati nel capitolo 122, *resti*, dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, nell'esercizio finanziario 1917-918 e nel corrispondente capitolo per l'esercizio 1918-919, e precisamente per lire ottomila e cinquecento per ciascuno degli indicati due esercizi.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 ottobre 1917.

Il ministro: DE NAVA.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 2 e 7 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, contenente provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell'acquicoltura;

Sentita la Commissione consultiva della pesca;

DECRETA:

Art 1.

È indetto un concorso a premi nell'intento di incoraggiare le opere di acquicoltura, dirette a migliorare la pescosità nelle acque dolci pubbliche e private.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso tanto le Società cooperative di pescatori, le Società di pesca e di acquicoltura, gli enti morali (Comizi agrari, municipi, ecc.) ed altre istituzioni (Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.), quanto i privati.

Art. 3.

I premi da assegnare sono:

a) per i concorrenti che provvedano al ripopolamento delle acque pubbliche;

5 premi di primo grado, consistenti ciascuno in un diploma e L. 700;

4 premi di secondo grado, consistenti ciascuno in un diploma e L. 500;

6 premi di terzo grado, consistenti ciascuno in una diploma e L. 300;

b) per i concorrenti che provvedano al ripopolamento delle acque private:

5 premi di primo grado consistenti ciascuno in un diploma e L. 500;

3 premi di secondo grado, consistenti ciascuno in un diploma e L. 300;

4 premi di terzo grado, consistenti ciascuno in un diploma e L. 200.

Art. 4.

La domanda di ammissione sarà diretta al Ministero della industria, del commercio e del lavoro (Ufficio della pesca) non più tardi del 15 dicembre 1917.

I concorrenti dovranno:

a) dichiarare se esercitino, o se intendano esercitare, l'acquicoltura a scopo di ripopolamento di acque pubbliche, ovvero a scopo d'industria privata;

b) indicare la specie o le specie di animali acquatici che si propongano di allevare, i metodi di allevamento che adotteranno la quantità di avannotti, di novellame e di pesci adulti che intendano di ottenere, e il corso o bacino di acqua nel quale vogliano eseguire l'allevamento o la semina.

Art. 5.

Il Ministero, esaminate le domande, farà conoscere ai richiedenti se sono ammessi al concorso ed eventualmente consiglierà le modificazioni da introdurre nel loro programma, sia riguardo alla specie di allevare, sia rispetto alla quantità dei pesciolini o pesci adulti da immettere, affinchè questa sia proporziata alla potenzialità delle acque, sia infine per la osservanza dovuta all'art 19 del regolamento di pesca fluviale e lacuale (R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486), nei riguardi della immissione di nuove specie di animali acquatici.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso dovranno prevenire, in tempo utile, il Ministero dell'industria, per gli opportuni controlli, circa i giorni nei quali intendano:

a) procedere eventualmente alla fecondazione artificiale;

b) eseguire le semine di avannotti, di novellame o di pesci adulti;

c) eseguire la pesca negli stagni, per il caso di stagnicoltura.

Art. 7.

Gli ammessi al concorso devono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro (Ufficio della pesca) una relazione particolareggiata di ciò che hanno operato.

L'invio sarà fatto non più tardi del 31 luglio 1918.

Art. 8.

L'assegnazione dei premi sarà fatta dal Comitato permanente della pesca, assistito dal segretario.

Art. 9.

A parità di condizioni saranno prescelti per l'assegnazione dei premi quei concorrenti che si saranno procurati il materiale necessario per le opere di acquicoltura, mediante fecondazione artificiale, ovvero mediante impianto di stagni di riproduzione; inoltre avranno titolo di preferenza, a parità di merito, le Società cooperative di pescatori.

Art. 10.

I premi (per lire undicimila e cinquecento), la spesa (approssimativamente di lire mille) per i diplomi e la spesa (approssimativamente di lire tremila) per le indagini e le ispezioni in rapporto alle opere di piscicoltura degli ammessi al concorso, graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 104-*quater* dello stato di previone della spesa per il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro nell'esercizio 1917-918 e nel capitolo corrispondente per l'esercizio 1918-919, e precisamente per lire settemilasettecentocinquanta per ciascuno degli indicati due esercizi.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 ottobre 1917.

Il ministro: DE NAVA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

RETTIFICA.

L'art. 4 della ordinanza del Comando supremo di data 25 luglio 1916, riguardante l'esercizio della caccia in zona di guerra, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 29 luglio 1916, n. 178 e nel fascicolo IV dei documenti sulla gestione dei servizi civili del Comando supremo (doc. 238), rettificato un errore di stampa incorsovi, è del seguente tenore:

« Art. 4. — I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 500 o con l'arresto fino ad un mese ».

22 ottobre 1917.

Il segretario generale: D'ADAMO.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 28 aprile 1917:

Vedove.

Amadore Giuseppa di Carbone Paolo, soldato, L. 630 — Aricò Grazia di Milazzo Pasquale, id., L. 630 — Porto Pasqualina di Isone Giovanni, id., L. 630 — Nalli Maria di Gentili Giovanni, id., L. 630 — Laghezza Virginia di Vietri Carmita Antonio, id., L. 630 — Vietti Agostina di Bianchi Carlo, tenente, L. 1500 — Samori Giovanna di Olachesi Giuseppe, soldato, L. 630 — Chiossi Cesira di Bertolani Augusto, id., L. 630.

Chigioni Oliva di Arnoldi Pietro, soldato, L. 630 — Francescotti Maria di Fraschetti G. Battista, id., L. 630 — Scardini Maria di Capparella Ottavio, id., L. 630 — Invernizzi Angela di Chiodi Pietro, caporale maggiore, L. 840 — Filipponi Celeste di Mancusi Giovanni, soldato, L. 630 — Varditi Elvira di Lucheroni Marsilio, id., L. 630 — Rago Giovannina di Pelosi Felice Antonio, id., L. 630 — Spagna Eva di Zais Luigi, id., L. 630 — Spano Vittoria di Agnello Raffaele, id., L. 630 — Arzenton Amalia di Marchiori Vittorio, caporale maggiore, L. 840 — Marchegiani Olimpia di Righi Lazzaro, soldato, L. 630 — Di Chiara Regina di Piasentier Pietro, id., L. 680 — Samori Ida di Pretolani Luigi, id., L. 680 — Zappa Rosa di Corti Luigi, id., L. 730 — Boria Maria Maddalena di Perucca Giacomo, id., L. 630 — Memoni Isolina di Volpi Clemente, id., L. 630 — Tonelli Viola di Ribechini Domenico, id., L. 680.

De Boni Anna di Ori Vincenzo, soldato, L. 630 — Lazzari Maria di Ontani Angelo, id., L. 630 — Anfiero Tommasina di Ceriello Michelangelo, id., L. 630 — Comerlati Colestina di Busti Giuseppe, id., L. 630 — Melloni Giuseppina di Godoni Luigi, id., L. 630 —

Costa Filippa di Borono Giovanni. soldato, L. 630 — Crocetti Rosa di Frollari Valentino, id., L. 630 — Matera Anna di Peragine Rocco, id, L. 680 — Vetrano Filomena di Arninento Nicola, id., L. 630 — Cristiani Aurora di Pollace Angelo, id., L. 630 — Ferretti Anna di Pellacani Ciro, id., L, 630 — Testa Maria di Lombardo Salvatore, id., L. 630 — Fiabane Angelo di Mazzorana Gioacchino, id., L. 630 — Bustichelli Anna di Caretti Arturo, id., L. 630 — Riccomondi Assunta di Belloni Leopoldo, id., L. 630 — Martarelli Maria di Giacani Vincenzo, id., L. 630 — Celli Annunziata di Mini Giovanni, id., L. 630 — Cipolloni Elvira di Falaschi Giuseppe, id., L. 630 — Tarabbia Rosa di Ardizzoia Carlo, id., L. 630.

Carbonara Prudenza di Intini Giuseppe, soldato, L. 630 — Vitale Giuseppina di De Celso Rocco, id., L. 630 — Nardi Armida di Gori Marco, id., L. 680 — Marranzini Maria di Masucci Pietro, id., L. 630 — Fiorillo Rosa di Andreozzi Giuseppe, id., L. 630 — Cesareo Maria di Nargiso Giuseppe, id., L. 730 — Tognetti Amalia di Scoppin Angelo, id., L. 630 — Cali Maria di Tucci Paolo, id., L. 630 — Cavaliere Vittorio di Zanellato Umberto, id., L. 630 — Salzarulo Maria V. di De Gianni Giuseppe, id., L. 630 — Sorbo Lucia di Vetrone Antonio, id., L. 630 — Colinelli Maria di Pantaleoni Cirillo, id., L. 630.

Peccia Addolorata di Semprevivo Michele, soldato, L. 630 — Ferri Maria di Giglioli Cesare, id., L. 630 — Pecorara Maria di Gatti Giuseppe, id., L. 630 — Fava Teresa di Gandolfi Gino, id., L. 630 — Trappalini Assunta di Sereni Gino, id., L. 630 — Riccardi Michela di Laudati Enrico, id., L. 630 — Serio Maria di Antonucci Vincenzo, id., L. 630 — Di Prisco Gaetana di Guarino Antonio, id., L. 630 — Giovannelli Giuseppa di Andreasi-Bassi, caporale maggiore, L. 834,43 — Pellegrino Caterina di Violino Battista, caporale, L. 840.

Genitori.

Molinari Maria di Ferrazzoli Alessandro, soldato, L. 630 — Lari Palmiro di Guglielmo, caporale, L. 840 — Codutti Luigi di Guido, soldato, L. 630 — Lanzone Salvatore di Luigi, id., L. 630 — Ponzo Domenico di Giacomo, id., L. 630 — Russello Gaetano di Angelo, id, L. 630 — Berti Adolfo di Odoardo, id., L. 630 — Crudo Lino di Eusebio, id., L. 420 — Leporati Mario di Giuseppe, id., L. 210 — Castagni Giovanni di Ernesto, id., L. 630 — Aquilin Maria di Giovanni Darin, id., L. 630 — Lucherini Isacco di Aristide, caporale, L. 840 — Giorzo Giovanni di Antonio, soldato, L. 630.

Frati Elvira di Salsi Eugenio, caporal maggiore, L. 840 — Bigatel Gaetano di Matteo, soldato, L. 630 — Scaravilli Lenticchia di Scaravilli Antonino, id., L. 630 — Rinaldi Matteo di Pietro, id., L. 630 — Rocco Pasquale di Giuseppe, id., L. 630 — Battaglia Salvatore di Luigi, id., L. 630 — Branchetti Angiolo di Serafino, caporale, L. 840 — Belloni Carlo Ciro di Mario, soldato, L. 630 — Marinelli Ottavia di Gasparri Ettore, caporale, L. 840 — Provvedi Antonio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Prunetti Annunziata di Provvedi Giuseppe, id., L. 630 — Venturini Luigia di Grigoletti Emilio, id., L. 630 — Saccone Domenico di Natale Giuseppe, id., L. 630.

Lanza Cesare di Riccardo, caporale, L. 840 — Fortunato Vitantonio G. Battista, soldato, L. 630 — Mander Antonio di Antonio, id., L. 630 — Lepori Michele di Emo, caporal maggiore, L. 840 — Alovisetti Giovanni di Domenico, soldato, L. 630 — Grimaldi Maria di Scavino Francesco, id., L. 630 — Pompei Ascenza di Manlio, caporale maggiore, L. 424.

Rosso Annibale di Natale, soldato, L. 630 — Guadagnini Domenico di Pietro, caporale, L. 840 — Grosso Anna di Prato Adolfo, id., L. 840 — Giannetto Giuseppe di Severino, id, L. 840 — Golfieri Antero di Lorenzo, soldato, L. 630 — Nalin Camillo di Giuseppe, id., L. 630 — Marchetti Maria di Toni Giovanni, id., L. 630 — Cerri Giuseppe di Lazzaro, id, L. 630 — Bovero Alessio di Battista, id., L. 210 — Covili Antonio di Giuseppe, id., L. 630 — Peccianti Pietro di Emilio, soldato, L. 630 — De Biasi Lorenzo di Domenico, caporale, L. 840 — Puliti Maria di Gabbrilli Omero, soldato, L. 630 — Stella Domenico di Andrea, id., L. 210 — Malatesta Maria di Scacchi Pietro, id., L. 630 — Zauli Natale di Luigi, id., L. 630 — Strin Simeone di Samuele, sergente, L. 1120 — Menicori Cesare di Vittorio, soldato, L. 630 — Moncecchi Giovanni di Pietro, id., L. 630 — Caydon Marianna di Baret Luigi, id., L. 630.

Zurra Teresa di Bordon Giovanni, soldato, L. 630 — Aureli Pietro di Angelo, id., L. 630 — Bagni Carlo di Gaudenzio, caporale, L. 840 — Colombo Angiolo di Giovanni, soldato, L. 630 — Pappalardo Zaccaria di Gennaro, caporale, L. 280 — Spanò Francesco di Andrea, soldato, L. 630 — Fiorentini Eugenio di Edgardo, caporal maggiore, L. 840 — Pauluzzi Clelia di Marengo Ilvo, sottotenente, L. 1500 — Casini Angelo di Augusto, soldato, L. 630 — Garbagna Antonio di Pietro, caporale, L. 840 — Bragheri Maria di Pietro Garbagna, id., L. 840 — Cicero Giovanna di Li Volti Lucio, soldato, L. 630 — Marrucci Emilia di Mattioli Pietro, id., L. 630 — Ferrante Nicola di Giuseppe, id., L. 630 — Bianchini Maria di Bargagli Domenico, id., L. 630 — Ferrazzo Carmine di Francesco, id., L. 630 — Dasara Michelina di Manca Camillo, id., L. 376 — Tomassini Palma di Turati Basilio, id., L. 630 — Cogliandro Vincenzo di Salvatore, id., L. 630.

Paba Giovanni di Antonio, soldato, L. 630 — Ronchi Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Carrusci Marietta di Tolu Ignazio, id., L. 630 — Balconi Giuseppe di Giuseppe, id. L. 630 — Di Addezio Luigi di Cesare, id, L. 630 — Malfer Fioravante di Giuseppe, id., L. 210 — Marzioli Remigia di Forti Amedeo, id., L. 630 — Melani Rinaldo di Elio, id., L. 630 — Ferrazzani Luigi di Silvio, caporale, L. 840 — Tassini Luigi di Angelo, soldato, L. 630 — Spadaro Antonino di Nicola, id., L. 630 — Celli Giuseppe di Giov. Battista, id., L. 630.

Diaferia Vitantonio di Savino, soldato, L. 630 — Iaccarino Carlo di Renato, id., L. 630 — Gasparon Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Lascialfari Attilio di Gustavo, id., L. 630 — Lapini David di Ubaldino, id., L. 630 — Cortese Maria di Piscitelli Antonio, id., L. 630 — Tabbi Stefana di Giordano, id., L, 630 — Sarti Iacopo di Luigi, caporale, L. 840 — Casini Angiolo di Dante, soldato, L. 630 — Mandolesi Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Baschera Giuseppe di Stefano, id., L. 630 — Fior Giacomo di Giacomo, id., L. 630.

Festa Bianchet di Celestino, soldato L. 630 — Tomassoni Guirico Maurelio di Roberto, id., L. 630 — Cerbelli Alberto di Bertolo, id., L. 630 — Ferrari Matilde di Oreggi Giovanni, id., L. 630 — Civolani Giuseppe di Oliviero, id., L. 630 — Balasso Antonio di Ettore, id., L. 630 — Gamba Lucia di Castelli Giovanni, id., L. 630 — Mannu Andrea di Nicolo, id., L. 630 — Tanzi Giuseppe di Enrico, id., L. 630 — Ulivi Giuseppe di Gioacchino, id., L. 630 — Lippi Fidalma di Tabarrani Giovanni, caporale, L. 840 — Cappellini Consilia di Mannelli Abramo, soldato, L. 630.

Monteggia Maria di Spertini Antonio, soldato, L. 630 — Pirisi (detta Idda) Maria di Zucca Pietro, id., L. 630 — Cristino Rossa di Flaminio Michele, id., L. 630 — Dusi Andrea di Emilio, sergente maggiore, L. 1120 — Civati Adelaide di Radolli Piero, caporale maggiore, L. 840 — Campanelli Eugenio di Attilio, soldato, L. 630 — Roncaglia Ermenegildo di Giuseppe, id., L. 630 — Cicero Giovanni di Bartolomeo, id., L. 510 — Tagliani Giuseppe di Dante, id., L. 630 — Cancemi Sebastiano di Paolo, id., L. 630 — Paravizzini Vito di Orazio, L. 630 — Ferro Luigi di Federico, id., L. 630.

Russo Nunzio di Berardino, soldato, L. 630 — Papini Pietro di Alfredo, id., L. 630 — Fortuna Angelo di Angelo, id., L. 630 — Guerci Pietro di Giovanni, id., L. 630 — Bonfiglio Teodoro di Bonfiglio Calogero, id., L. 630 — Spiotta Filomena di Frantangelo Sabato, id., L. 630 — Borasio Agostino di Pietruzzi Silvestro, id., L. 630 — Carozza Giuseppe di Angelo, id., L. 630 —

Pandolfi Ida di Renaldi Fernando, soldato, L. 630 — Fazioli Raffaele di Armando, id., L. 630 — Raggi Samuele di Domenico, id., L. 630.

Sgarzi Gaetano di Clinio, soldato, L. 630 — Borgna Carlo di Ludovico, id., L. 630 — Barbaglia Giuseppe di Antonio, id., L. 630 — Magneco Salvatore di Antonio, id., L. 630 — De Pasquali Maria di Giuseppe D'Antilia, id., L. 630 — D'Avola Rocco di Giovanni, id., L. 630 — Carreri Maria di Franzoni Remigio, id., L. 746,67 — Melloni Biagio di Antonio, id., L. 630 — Movetti Assunta di Barbanera Alfonso, id., L. 630 — Fabbri Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Buonomini Givenia di Vittorio, id., L. 630 — Pidutti Anna di Collavino Guido, id, L. 630 — Farina Giuseppe di Giuliano, id., L. 630 — Zinanni Vincenzo di Pietro, id., L. 630.

Zampollo Alessandro di Eugenio, soldato, L. 630 — Ghi Catterina di Viarengo Ettore, id., L. 630 — Adamo Aluisa di Cerenzia Carmine, id., L. 630 — Manelli Enrico di Ugo, id., L. 630 — Vitellino Giuseppe di Pietro, caporale, L. 840 — Pazienza Antonino di Gaetano, soldato, L. 630 — Passera Luigi di Giovanni, caporale, L. 840 — Mantovani Luigi di Massimo, sergente, L. 373,33 — Contu Piano di Attilio, caporale, L. 840 — Conti Egidio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Giorgerini Luisa di Gucciardini Giulio, id., L. 630 — Carella Mansueto di Tommaso, id., L. 630 — Cardinali Michele di Vincenzo, id., L. 630 — De Marco Orsola di De Marco Amedeo, id., L. 630.

Bozzini Cleto di Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Peraro Rosa di Littanè Antonio, soldato, L. 630 — Brunaccioni Mario di Arnaldo, id., L. 630 — Biagini Sabatino di Sestilio, id., L. 630 — Roselli Ermenegildo di Angiolo, id., L. 630 — Monti Luigi di Donato, id., L. 630 — Caioli Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Leli Emidia di Spazio Colombo, id., L. 630 — Gambini Luisa di Ranciati Nazareno, caporale, L. 840 — Zama Pietro di Agostino, soldato, L. 630 — Giupponi Orlando di Tomaso, id., L. 630 — Vasta Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Cagioni Oreste di Gaetano, id., L. 630.

Di Francesco Angelo di Gabriele, soldato, L. 210 — Marchetti Laura di Calabria Domenico, id., L. 630 — Badini Domenica di Monti Pio Benedetto, id., L. 630 — Garofalo Angelo di Alfonso, id., L. 630 — Cataldi Angelo di Ercole, id., L. 630 — Cantoni Teodora di Ferrari Angelo, id., L. 630 — Porsini Angelo di Francesco, id., L. 630 — Cavagnini Giuseppe di Angelo, id., L. 630 — Baroncini Francesco di Costanzo, id., L. 630 — Carminati Ambrogio di Carlo, id., L. 630 — Pinardi Anna di Dalcò Virginio, id., L. 630.

D'Onofrio Pietro di Domenico, soldato, L. 630 — Fomini Luigi di Giovanni, caporale, L. 840 — Zecchi Antonio di Guido, soldato, L. 630 — Perrucca Camillo di Giovanni, caporale, L. 840 — Rullo Pietro di Nicola, soldato, L. 630 — Vissani Angelina di Iacovilli Secondo, sergente, L. 1120 — Mancup Giuseppe di Francesco, soldato, L. 630 — Gini Carlo di Luigi, aspirante ufficiale, L. 500 — Plicato Carmelo di Calogero, cap. L. 1720 — Cuttica Angelo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Ripolo Bruno di Vincenzo, id., L. 650 — Costa Lorenzo di Girolamo, sergente, L. 1120 — Chierico Gaudenzio di Angelo, caporale, L. 840 — Paglino Rosa di Caccia Giovanni, soldato, L. 630 — Busetto Rosa di Busetto Antonio, id, L. 630 — Cesari Turico di Medardo, id., L. 630.

Banfi Luigi di Angelo, soldato, L. 630 — Morabito Giuseppe di Antonio, capitano, L. 1720 — Marioli Giacomo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Montechini Tomaso di Francesco, id, L. 630 — Arrighetti Giorgio di Luigi, id., L. 630 — Banca Maria di Checchi Mario, id., L. 630 — Patrioli Giovanni di Pacifico, id., L. 630 — Gonduso Salvatore di Leonardo, id., L. 630 — Mirabile Vito di Giuseppe, id., L. 630 — Buono Nicola di Michele, id., L. 630 — Aresi Maria di Valvassori Cesare, id., L. 630 — Lo Nobile Ignazio di Giovanni, id., L. 630 — Balestracci Lorenzo di Turico, id., L. 630 — Zucchesi Angelo di Paolino, caporale, L. 840 — Lombardo Rosaria di Catalano Giuseppe, soldato, L. 630 — Ventro Gaetano di Filippo, id., L. 630 — Badano Angelo di Emilio, id., L. 630 — Iddas Francesco di Angelino, id., L. 630 — Gasperoni Biagio di Emilio, id., L. 630 — Brazzorotto Pietro di Giovanni, id., L. 630 — Ferrerio Giovanni di Alessandro, id., L. 630 — Lamonaca Alessandro di Antonio, id., L. 630 — Guidi Luigi di Dario, id., L. 630.

Cavagnero Giovanna di Barbero Camillo, soldato, L. 420 — Rastello Vittoria di Albini Francesco, id., L. 630 — Conti Carlo di Emilio, sergente, L. 1120 — Conforti Veronica di Faccini Ignazio, soldato, L. 420 — Sollazzi Giuseppe di Ubaldo, id., L. 630 — Vicino Maria di Vicino Emidio, id., L. 630 — Larenza Giuseppe di Nicola, sottotenente, L. 1500 — Francone Leopoldo di Giovanni, caporale, L. 840 — Pagani Luigi di Renzo, soldato, L. 630 — Musarra Francesco di Carmelo, id., L. 630 — Cecchinel Giacomo di Giuseppe, id., L. 630 — Ponti Giuseppe di Egidio, sergente, L. 1120 — Menardo Francesco di Vittorio, soldato, L. 630 — Chiopoli Luigi di Vincenzo, id., L. 630 — Coroneo Pantaleone di Michele, id., L. 630 — Garbati Pilade di Ferruccio, sergente, L. 1120 — Piccardi Francesco di Lorenzo, soldato, L. 630 — Focardi Giustino di Eugenio, id., L. 630 — Faraboni Emilio di Umberto, id., L. 630 — Cambioli Antonia di Martini Domenico, id., L. 630.

Orfani.

Silvi Gino di Giovanni, soldato, L. 630 — Ferrero Teresa Giuseppa, di Vincenzo, id., L. 630 — Giannavola Giuseppe di Salvatore, id., L. 630 — Varetto Costanza Giuseppa di Giov. Battista, id., L. 630 — Ravaglia Nello Bruno di Amilcare, id., L. 630 — Bionda Luigia Caterina di Antonio, id., L. 630.

Fratelli.

Berchicchi Albina Antonio di Carlo, sergente, L. 1120 — Cotruzzola Maria di Vincenzo, soldato, L. 630.

R. marina.

Bruno Carmela di Fiumara Alfredo, a. fuoch., L. 630 — Perlini Teresa di Reginelli Arturo, marin., L. 630 — Di Maio Rosalia di Lo Grande Ignazio, id., L. 730 — Toscana Maria di Perrone Vito, L. 630 — Chiaese Letizia di Crescenzio Vincenzo, c. cann., L. 1650 — Mione Pietro di Soccorso, marin., L. 630 — Dellacroce Venezia di Faconti Firmo, id., L. 630 — Miceli Rosario di Vitantonio, fuoch., L. 630 — Marcone Palmira di Sivori Emanuele, cann., L. 630 — Ingenito Antonia di Di Capua Umberto, marin., L. 630 — Canova Clorinda di Santini Alfonso, c. mecc., L. 1550.

R. finanza.

Corbo Maria di Romano Orazio, g. fin., L. 840.

Riprese in esame.

Aumento di pensione.

Caprioli Antonio di Virginio, soldato, L. 630 — Lorenzetti Maria di Testa Costantino, id., L. 50 — Tarana Orestilla di Bariaschi Emilio, id., L. 100 — Giacosa Maddalena di Fondarone Antonio, id., L. 50 — Lacchia Natalina di Gabello Angelo, id., L. 250 — Cvetko Teresa di Pivona Francesco, id., L. 50 — La Rosa Concetta di Laureanti Giacomo, id., L. 100 — Galliani Cesira di Andrioli Giovanni, id., L. 50.

Adunanza del 2 maggio 1917:

Dirette.

Protetto Ambrogio, soldato, L. 612 — Fittaioli Alberto, s. tenente, L. 1941 — Paccagnini Pietro, soldato, L. 612 — Mancini Virginio, id., L. 612 — Bovenzi Alfredo, id., L. 1008 — Grella Luigi, id., L. 1008 — Groppo Carlo, id., L. 612 — Capra Gioacchino, id., L. 1008 — Sacchotti Bernardino, id., L. 612 — Martinelli Adelmo, cap. magg., L. 720 — Rizzo Giuseppe, cap., L. 720 — Bicchielli Orlando, soldato, L. 612 — Baldi Gaetano, id., L. 1008 — Bisagna Giovanni, id., L. 612 — Merghi Giuseppe, id., L. 612 — Atzemi Salvatore, id., L. 1008 — Ranallo Domenico, id., L. 1260 — Cavallo Oronzo, id., L. 1008.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 8 e 9 ottobre 1917.

(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° gennaio 1918).

TITOLI DA UNA CARTELLA.

66	5076	10829	15141	19254	23380	27661	32498
134	5112	10856	15276	19260	23807	27767	32546
252	5159	10893	15296	19495	24078	27783	32551
363	5369	11010	15479	19556	24219	27966	32673
440	5509	11041	15665	19651	24274	27990	32708
444	5741	11045	15711	19847	24276	28344	32759
542	5829	11185	15794	19867	24285	28443	33080
820	5851	11194	15863	19885	24358	28495	33086
1108	5944	11547	15859	20021	24574	28631	33104
1193	6316	11697	16199	20061	24601	28782	33222
1262	6488	12063	16382	20152	24613	28825	33570
1317	6570	12122	16536	20237	24616	28868	33812
1508	6670	12410	16572	20266	24625	28870	33823
1563	6795	12431	16629	20558	24746	28955	34235
1714	6818	12524	16633	20585	24879	29035	34349
1761	6839	12619	16704	20774	24949	29214	34795
1806	6902	12690	16727	20884	25005	29312	34799
1833	7267	12753	16865	20929	25041	29586	34818
1840	7480	12846	17126	21059	25139	29968	34833
1862	7481	13071	17127	21077	25188	30109	34890
1957	7548	13077	17128	21096	25246	30415	34929
2016	7738	13078	17264	21129	25420	30575	34970
2243	7887	13182	17330	21211	25496	30582	34974
2408	8176	13484	17563	21256	25519	30673	35007
2454	8288	13512	17640	21423	25583	30949	35089
2920	8404	13691	17790	21448	25862	30950	35321
3004	8697	13721	17875	21536	25868	31011	35405
3022	9087	13782	17952	21594	26304	31118	35776
3452	9572	13867	17977	21620	26366	31225	35878
3459	9575	13908	18097	21626	26383	31413	36174
3748	9623	14034	18295	21827	26402	31434	36450
3963	9800	14117	18541	21899	26573	31436	36577
4140	10084	14132	18543	21962	26849	31442	36592
4187	10126	14183	18558	21984	26867	31512	36622
4381	10215	14286	18605	22244	26870	31525	36715
4394	10323	14349	18716	22313	27084	31580	36733
4605	10363	14442	18751	22664	27312	31584	—
4706	10491	14587	18759	22703	27362	31630	—
4755	10524	14752	18808	22715	27406	31654	—
4830	10673	14839	18996	22742	27467	31918	—
4838	10758	15055	19049	22871	27560	32006	—
4944	10797	15091	19069	23090	27605	32056	—

TITOLI DA CINQUE CARTELLE.

6	1179	2078	3037	4173	5490	6409	7184
26	1217	2084	3324	4347	5523	6431	7584
259	1239	2111	3433	4425	5542	6662	7601
413	1285	2285	3450	4490	5571	6676	7621
537	1355	2391	3462	4601	5354	6692	7668
545	1630	2459	3740	4614	5958	6749	7669
671	1769	2883	3751	4683	6080	6902	7749
679	1869	2997	3781	4743	6117	6960	—
1130	1981	3011	3995	4989	6225	7028	—

TITOLI DA DIECI CARTELLE.

292	789	1579	1930	2316	2764	2975	3183
406	874	1645	1931	2345	2780	3011	3365
548	909	1772	1961	2351	2816	3160	—
553	1132	1790	2273	2698	2904	3181	—

Quantità dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale, sorteggiati nelle precedenti estrazione, bruciati perchè rimborsati da questa Direzione generale.

Titoli unitari	N. 144
» quintupli	» 38
» decupli	» 9
Totale	N. 191

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 9 ottobre 1917.

Per il direttore generale: MOSSOLIN.

Il direttore capo della ragioneria: PIANCASTELLI.

V. *Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti*: RIVA.

Elenco dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 per cento di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

TITOLI DA UNA CARTELLA

NUMERO d'iscrizione	ESTRAZIONE Num.	ESTRAZIONE Data		Cessazione degli interessi		
186	5ª	ottobre	1913	1°	gennaio	1914
862	8ª	»	1916	»	»	1917
950	»	»	»	»	»	»
1026	»	»	»	»	»	»
1176	»	»	»	»	»	»
1379	»	»	»	»	»	»
1616	»	»	»	»	»	»
1893	6ª	»	1914	»	»	1915
1913	7ª	»	1915	»	»	1916
2372	»	»	»	»	»	»
2433	»	»	»	»	»	»
2500	8ª	»	1916	»	»	1917
2712	»	»	»	»	»	»
3545	»	»	»	»	»	»
3644	6ª	»	1914	»	»	1915
3968	8ª	»	1916	»	»	1917
4045	7ª	»	1915	»	»	1916
4199	»	»	»	»	»	»
4365	8ª	»	1916	»	»	1917
4385	»	»	»	»	»	»
4433	»	»	»	»	»	»
4721	5ª	»	1913	»	»	1914
4740	8ª	»	1916	»	»	1917
5000	»	»	»	»	»	»
5305	»	»	»	»	»	»
5421	»	»	»	»	»	»
5450	»	»	»	»	»	»
5995	7ª	»	1915	»	»	1916
6218	»	»	»	»	»	»
8505	6ª	»	1914	»	»	1915
8523	8ª	»	1916	»	»	1917
8636	6ª	»	1914	»	»	1915
8748	8ª	»	1916	»	»	1917
9200	»	»	»	»	»	»
9533	7ª	»	1915	»	»	1916
9667	»	»	»	»	»	»
9678	7ª	»	1915	»	»	1916
9753	6ª	»	1914	»	»	1915
9836	7ª	»	1915	»	»	1916
9899	8ª	»	1916	»	»	1917
10315	7ª	»	1915	»	»	1916
10668	8ª	»	1916	»	»	1917
11777	7ª	»	1915	»	»	1916
11857	8ª	»	1916	»	»	1917
12157	6ª	»	1914	»	»	1915
12179	8ª	»	1916	»	»	1917
12318	5ª	»	1913	»	»	1914
12451	7ª	»	1915	»	»	1916
12528	8ª	»	1916	»	»	1917
13402	»	»	»	»	»	»
13641	7ª	»	1915	»	»	1916
15486	»	»	»	»	»	1916

NUMERO d'iscrizione	ESTRAZIONE Num.	Data		Cessazione degli interessi		
15831	8ª	ottobre	1916	1° gennaio		1917
15946	7ª	»	1915	»	»	1916
15955	8ª	»	1916	»	»	1917
15963	7ª	»	1915	»	»	1916
15978	»	»	»	»	»	»
17593	1ª	»	1909	»	»	1910
17650	6ª	»	1914	»	»	1915
17733	3ª	»	1911	»	»	1912
17783	7ª	»	1915	»	»	1916
18009	3ª	»	1911	»	»	1912
18137	8ª	»	1916	»	»	1917
18198	»	»	»	»	»	»
18212	6ª	»	1914	»	»	1915
18256	7ª	»	1915	»	»	1916
18346	»	»	»	»	»	»
18538	8ª	»	1916	»	»	1917
18752	»	»	»	»	»	»
18782	»	»	»	»	»	»
18944	»	»	»	»	»	»
19304	7ª	»	1915	»	»	1916
19684	»	»	»	»	»	»
19709	8ª	»	1916	»	»	1917
19750	»	»	»	»	»	»
19806	»	»	»	»	»	»
19932	»	»	»	»	»	»
20518	7ª	»	1915	»	»	1916
20530	8ª	»	1916	»	»	1917
20635	6ª	»	1914	»	»	1915
21020	8ª	»	1916	»	»	1917
21040	5ª	»	1913	»	»	1914
21190	8ª	»	1916	»	»	1917
21202	7ª	»	1915	»	»	1916
21203	8ª	»	1916	»	»	1917
21599	7ª	»	1915	»	»	1916
21623	2ª	»	1910	»	»	1911
21630	6ª	»	1914	»	»	1915
21633	4ª	»	1912	»	»	1913
21734	8ª	»	1916	»	»	1917
21863	»	»	»	»	»	»
22449	»	»	»	»	»	»
22818	»	»	»	»	»	»
23020	7ª	»	1915	»	»	1916
23133	8ª	»	1916	»	»	1917
23204	»	»	»	»	»	»
23292	7ª	»	1915	»	»	1916
23785	8ª	»	1916	»	»	1917
24926	»	»	»	»	»	»
25007	7ª	»	1915	»	»	1916
25619	»	»	1915	»	»	»
27288	8ª	»	1916	»	»	1917

TITOLI DA CINQUE CARTELLE.

227	6ª	ottobre	1914	1° gennaio		1915
446	8ª	»	1916	»	»	1917
647	»	»	»	»	»	»
843	»	»	»	»	»	»
1171	6ª	»	1914	»	»	1915
1210	7ª	»	1915	»	»	1916

NU R d'iscrizione	ESTRAZIONE Num.	ta		Ce zione li interessi		
2202	8ª	ottobre	1916	1° gennaio		1917
3200	»	»	»	»	»	»
3389	»	»	»	»	»	»
3574	5ª	»	1913	»	»	1914
3992	8ª	»	1916	»	»	1917
3993	»	»	»	»	»	»

TITOLI DA DIECI CARTELLE.

19	7ª	ottobre	1915	1° gennaio		1916
272	8ª	»	1916	»	»	1917
312	»	»	»	»	»	»
993	»	»	»	»	»	»

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Luogotenenziale del 20 settembre 1917:

Salomi Nicola, applicato di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 1° settembre stesso, e per la durata di sei mesi.

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del debito pubblico.

3° AVVISO.

Si è dichiarato che il sig. Campra Lorenzo, domiciliato a Torino, via Foggia, n. 32, nel presentare alla locale sede della Banca d'Italia le cartelle cons. 3 0₍0 n. 614,934 di L. 35 e n. 165,809 di L. 7 pel cambio, sottoscrisse, per errore, la relativa domanda, in data 14 marzo 1917, con la paternità fu Giacomo mentrechè la sua vera paternità è fu Giovanni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla consegna delle nuove cartelle al sig. Campra Lorenzo fu Giovanni.

Roma, 11 ottobre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

1° AVVISO.

È stata chiesta la rinnovazione, perchè deteriorato, del certificato consolidato 3,50 0₍0 n. 439.663, di L. 35, intestato a Gardella Umberto fu Andrea, domiciliato a Potenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che sieno state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione del certificato predetto, ai sensi dell'art. 169 el vigente regolamento generale sul debito pubblico.

Roma, 5 n vembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Avviso.

Si notifica che nel giorno di martedì 20, del mese di novembre 1917, in una delle sale di questa Direzione generale (palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro) in via XX Settembre, si procederà, con accesso al pubblico, al sorteggio di n. 366 buoni del tesoro a lunga scadenza di prima emissione, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, ed autorizzati col R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475.

I buoni sorteggiati, dei quali si pubblicheranno i numeri con altro avviso, per il capitale complessivo di L. 1.830.000, ar nno rimborsati dal 1° del mese di gennaio 1918.

Roma, 3 novembre 1917.

Il direttore generale: BROFFERIO.

Il direttore capo della divisione 1ª: CONTI-ROSSINI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
595948	3.50 %	434910	Uccelli Nicodemo fu Antonio, domiciliato a Spezia	L.	17 50
583684	3 %	29544	Prebenda parrocchiale di San Giacomo a Po in Mantova, rappresentata dal parroco pro-tempore	»	3 —
590340	3.50 %	1154 Assegno provv.	Oratorio di Sant'Agostino in Serbaro di Monte Acuto (Alessandria	»	1 35
596307	5 %	101218 Assegno provv.	Canonicato del SS. Sacramento nel capitolo cattedrale di Montefiascone (Roma)	»	4 16
596506	5 % P. N.	10697	Califano Giuseppina fu Gennaro, moglie di del Toro Angelo, dom. a Napoli	»	10 —
596589	3 50 %	216671 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto Panaiotti Filomena fu Arcangelo ved. di Cempini Leopoldo, giusta dichiarazione 22 settembre 1891, n. 20, emessa presso la Intendenza di finananza di Treviso . . . Per la proprietà: Cempini Minerva fu Leopoldo moglie di Salsa avv. Giovanni fu Agostino, dom. in Treviso	»	49 —
589934	»	233899	Caltagirone Giuseppe di Pietro, dom. in Sutera (Caltanissetta). Vincolata	»	7 —
596507	»	367111 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Raviola Adele fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Gallo Angela di Domenico vedova Raviola, dom. in Torino Per l'usufrutto: Boggiani Luigia fu Pasquale.	»	350 —
584969	5 %	21136	Chiesa di Sant'Anna in contrada Capo Salina in Lipari (Messina)	»	55 —
596947	»	17503 Assegno provv.	Capitolo della Collegiata di Santa Maria Maddalena di Gradoli (Roma). Vincolata	»	1 72
»	»	98382 Assegno provv.	Chiesa di San Vittore in Gradoli (Roma). Libera	»	3 78
»	»	104471 Assegno provv.	Altare del Rosario di Gradoli (Roma). Libera	»	2 39
596949	»	101968 Assegno provv.	Sagrestia della Chiesa di San Flaviano in Montefiascone (Roma)	»	3 —
587340	3.50 %	567670	Zorio Eside fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Ferraris Maria, dom. a Sagliano Micca (Novara) . .	»	24 50
588204	5 %	662774	Abazia di Santa Maria la Gala in Messina	»	15 —
407222	3.50 %	633447	Felissent Teresa fu Fleury, moglie di Catemario di Quadri Eugenio di Carlo, dom. a Treviso. Vincolata	»	280 —
598598	»	72672	Parrocchia di Acquabona, Diocesi di Reggio Emilia	»	129 50
593597	5 % P. N.	7454	Salvadori Giuseppa fu Donato, nubile, dom. in Foscoli, frazione del comune di Palaia (Pisa)	»	2100 —
596948	5 %	96275 (Ass. provv.)	Canonicato II nel capitolo cattedrale di Montefiascone (Roma)	»	3 61
593212	3.50 %	292216	Cadolino Vincenzo fu Pasquale, dom. in Napoli. Vincolata	»	87 50
597700	3.50 % (1902)	32150	Alfero Vittoria di Antonio, in Prozzillo Bonaventura di Domenico, dom. in Alba (Cuneo). Vincolata	»	210 —
596310	5 %	98914 Assegno provv.	Canonicato del SS. Crocifisso, detto Portici, nel capitolo cattedrale di Montefiascone (Roma)	»	1 38
»	»	96994 Assegno provv.	Intestata come la precedente	»	1 42

Roma, 30 giugno 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 16). **2ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
597485	3.50 %	229539	101 50	*Pellissier Emma* fu Marco Aurelio, nubile, domiciliata in Molinet (Alpi Marittime - Francia)	*Pellisseri Maria Maddalena detta Emma* fu Marco Aurelio, nubile, ecc., come contro
608606	»	339514	560 —	Martinengo *Maria* di Pietro, nubile, domiciliata in Torino	Martinengo *Paola-Andreina-Angela-Maria* di Pietro, nubile, ecc., come contro
»	»	341232	840 —		
586128	5 %	2409	50 —	*Janni* Antonietta di Antonio, *nubile*, domiciliata a Rieti	*Collettini* Antonietta di Antonio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Rieti
»	»	2410	50 —	*Janni* Giacinta di Antonio, *nubile*, domiciliata a Rieti	*Collettini* Giacinta di Antonio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Rieti
»	»	2411	50 —	*Janni* Salvatore di Antonio, domiciliato a Rieti	*Collettini* Salvatore di Antonio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Rieti

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 ottobre 1917. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 17). **2ª Pubblicazione.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico — Quantità: nominativi	al portatore	misti	Ammontare: Rendita	Capitale	Decorrenza
691	25-9-1915	Intendenza finanza di Torino	Pelissetti Efisio fu Stefano (Pos. n. 536520)	1	—	—	42 —	Cons. 3,50 %	1-7-1915
2857	29-5-1917	Banca d'Italia - Succursale Cuneo	Costantino Andrea fu Pietro (Pos. n. 609954)	—	—	—	3 50	Cons. 3,50 %	1-1-1917
—	16-3-1917	Banco di Napoli - Agenzia Isernia	Laurelli Pasquale fu Fiorangelo (Posizione n. 610024)	—	—	—	P. N. 5 0/0	500 —	1-1-1917
157	21-4-1917	Intend. finanza Campobasso	Giordano Mario ed Alfredo fu Giovanni	2	—	—	* 136 50	Cons. 3,50 %	1-1-1917

* I due certificati sono: il certificato di nuda proprietà e quello d'usufrutto della stessa rendita.

Roma, 20 ottobre 1917. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 5 novembre 1917, in L. 152,20.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 5 al giorno 11 novembre 1917, per daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 152,20.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *4 novembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 894).

Lungo la linea del Tagliamento attività dell'artiglieria dalle opposte rive del fiume.

Alla maggior pressione continuata sull'ala sinistra reagimmo col fuoco e con azioni di contrattacco.

In regione Giudicarie, forti nuclei nemici, che dopo larga preparazione di artiglieria attaccarono nostri posti avanzati in Val Daone e in Val Giumella, vennero, dopo vivacissima lotta, respinti e qualche prigioniero restò nelle nostre mani.

La notte sul 3 nostri velivoli volarono sulla sinistra del Tagliamento e distrussero depositi di munizioni non potuti sgombrare durante il ripiegamento. Due apparecchi germanici vennero abbattuti ieri dai nostri aviatori nel cielo di Oderzo e di Codroipo.

Cadorna.

Comando supremo, *5 novembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 895).

Il nemico, che è riuscito a far passare a monte di Pinzano alquante forze sulla destra del Tagliamento, ha accentuato la pressione contro l'ala sinistra del nostro schieramento.

Nostri aeroplani e dirigibili, nella notte sul 4 e nella giornata di ieri, hanno bombardato efficacemente truppe nemiche nelle conche di Caporetto e di Tolmino e lungo la riva sinistra del Tagliamento. Nella giornata del 3 i nostri aviatori, oltre ai due velivoli segnalati ieri, abbatterono tre apparecchi nemici che caddero uno nei pressi di Caldonazzo e due nella laguna di Grado. *Cadorna.*

Settori esteri.

Nelle decorse quarantott'ore non vi sono stati combattimenti importanti nel settore orientale. L'attività dei belligeranti si è manifestata principalmente in Livonia ed ai confini della Bucovina con cannoneggiamenti e piccoli scontri.

Anche dalla Fiandra, dalla Piccardia e dallo Champagne non sono segnalati che duelli di artiglieria e colpi di mano, favorevoli, in massima, agli anglo-francesi.

Secondo una nota ufficiale inglese, la ritirata dei tedeschi dal Chemin des Dames segna la fine di una delle battaglie della guerra. Questa battaglia cominciò il 10 aprile, quando i francesi raggiunsero la cresta che dominava l'antica posizione tedesca fino ai margini del fiume Aisne e le comunicazioni nemiche nella valle dell'Ailette. Essa è finita ier l'altro dopo sei mesi di combattimenti quasi incessanti ed è durata più a lungo ed è costata maggior numero di vite umane che la battaglia di Verdun. Con essa i tedeschi hanno perduto e abbandonato venti miglia della linea di Hindenburg.

Tra il materiale catturato dal 28 ottobre i francesi hanno sinora contato 290 cannoni pesanti e da campagna, 222 cannoni da trincea e 720 mitragliatrici. Nel periodo dal 21 al 31 ottobre gli aviatori francesi abbatterono 23 aeroplani tedeschi e 28 obbligarono a discendere gravemente colpiti.

In Palestina le forze inglesi hanno riportato dall'1 al 2 corrente un nuovo importante successo a sud-ovest di Gaza, conquistando la prima linea delle difese turche e facendo prigionieri.

Il generale inglese Allenby riferisce che il numero dei cannoni presi nella precedente battaglia di Beer Seba ascende a 15. Nell'attacco contro le difese di Gaza furono fatti prigionieri 26 ufficiali, dei quali due capi di battaglione, e 418 soldati.

In Mesopotamia gl'inglesi ascrivono altri vantaggi a nord di Samara, sulla riva destra del Tigri, dove dopo vivace combattimento sono riusciti ad obbligare i turchi a ritirarsi precipitosamente verso Tikrit.

Sabato scorso forze navali inglesi operanti nel Kattegat impegnarono combattimenti con forze tedesche. Anche questa volta la vittoria rimase agli inglesi, che distrussero, senza riportare perdite, undici navi nemiche, fra le quali un incrociatore ausiliario di 3000 tonnellate.

Velivoli inglesi hanno bombardato nuovamente gli hangars dell'aerodromo di Engel.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

A nord del Chemin des Dames l'attività dell'artiglieria rimane notevolissima nella regione Pinon-Vauxaillon.

A nord-ovest di Reims un colpo di mano nemico non è riuscito. Sulla riva destra della Mosa, dopo il violento bombardamento segnalato nel precedente comunicato, i tedeschi pronunziarono due attacchi successivi sul fronte a nord del bosco Le Chaume. I nostri fuochi dispersero gli assalitori, infliggendo loro forti perdite.

Nella regione di Damloup un colpo di mano nemico rimase senza successo. Nostre pattuglie fecero un certo numero di prigionieri. Ovunque altrove notte calma.

PARIGI, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Niente da segnalare, salvo una certa attività dell'artiglieria a nord del Chemin des Dames, a nord-ovest di Reims e nell'Alta Alsazia.

Nella sera del 3 novembre aeroplani nemici hanno lanciato parecchie bombe sulla regione di Dunkerque. Nessuna vittima.

LONDRA, 4. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio d'oggi, dice:

I fucilieri irlandesi effettuarono la scorsa notte un'incursione con felice risultato.

A sud-ovest di Avrincourt due incursioni tentate dal nemico nelle vicinanze di Lenchy Lepreux vennero respinte.

Sul fronte di battaglia piccoli distaccamenti di nostre truppe si impadronirono di due forti punti di appoggio del nemico, uno ad est di Broodseinde e l'altro a sud est di Poelcapelle.

LONDRA, 4. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

I territoriali di Londra hanno effettuato stamane un riuscito colpo di mano presso Gavreelan impadronendosi di un certo numero di prigionieri e di alcune mitragliatrici. Il nemico ha effettuato durante la notte un colpo di mano contro le nostre trincee ad est di Epehy, protetto da un violento bombardamento. Due nostri uomini mancano. Un tentativo di un colpo di mano contro un nostro posto a nord del bosco del Poligono è stato respinto.

Le artiglierie avversarie sono state oggi attivissime sul fronte di battaglia. L'artiglieria nemica ha dimostrato maggiore attività di quella ordinaria nel settore di Nieuport.

LONDRA, 4. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Egitto dice:

Nella notte dall'1 al 2 corr., dopo un violento bombardamento, attaccammo le difese ad ovest e a sud-ovest di Gaza, prendemmo la prima linea delle difese turche su un fronte di cinquemila yards facemmo 296 prigionieri con cinque mitragliatrici e respingemmo tre contrattacchi, infliggendo gravi perdite al nemico.

LONDRA, 4. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito britannico in Mesopotamia dice:

Una nostra colonna di ricognizione, risalendo il Tigri, impegnò di buon'ora, il mattino del 2 corr. i turchi che occupavano posizioni sulla riva destra del fiume di fronte alle nostre posizioni, a circa 32 chilometri a nord di Samara. Il nemico si ritirò precipitosamente verso Tekrit, protetto da una forte retroguardia. Le nostre truppe respinto il nemico per parecchie linee successive di trincee, occuparono la posizione intera, mentre la nostra cavalleria molestava il nemico durante tutto il giorno. Ottantanove prigionieri e una certa quantità di munizioni furono catturati.

Le nostre truppe combatterono valorosamente e diedero prova di grande resistenza.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 4. — Le forze di cui il nemico dispone tra il Fella ed il mare sono da noi conosciute. Molte sono austriache, ma la massa operante, la forza viva dell'attacco nemico, è data dai tedeschi così come è dei tedeschi la cura la più meticolosa con cui l'offensiva è stata preparata. È stato confermato anche da dichiarazioni dei prigionieri che le truppe germaniche operanti in prima linea sono al comando del generale von Below. Due nostri carabinieri nel pomeriggio del 28 ottobre nelle vicinanze di una delle porte di Udine scaricarono i loro moschetti contro un'automobile che portava il generale von Berrer, comandante il terzo corpo d'armata del Brandenburgo, e che era accompagnato dall'ufficiale d'ordinanza tenente von Graevenitz. Il generale rimase ucciso; il tenente von Graevenitz, gravemente ferito, venne fatto prigioniero. Tutti i prigionieri tedeschi da noi fatti hanno dichiarato che l'attuale offensiva mira a ottenere la decisione della guerra sul fronte italiano portando qui tutto lo sforzo degli Imperi centrali e ripetendo contro l'Italia la manovra di Verdun. La prova è certamente grave per noi, ma sarà superata se tutti sapranno compiere il loro dovere.

La prova è dolorosa perchè necessità militari ci hanno imposto di sgombrare una parte del territorio nazionale, perchè il ripiegamento ci è costato inevitabili perdite in uomini ed in materiali. Costretti a cedere quelle posizioni di approccio che il valore delle nostre truppe si aveva dato oltre i confini, noi abbiamo dovuto nuovamente subire gli svantaggi strategici della frontiera veramente iniqua, e, non essendo riusciti ad arrestare l'invasione nelle valli, dobbiamo cercare le linee di resistenza nella piana. Per quanto ciò sia estremamente doloroso, tuttavia la nostra attuale situazione non è diversa da quella in cui saremmo venuti a trovarci nella ipotesi che avessimo dovuto sostenere da soli una guerra offensiva dell'Austria, nel qual caso, almeno nella fase iniziale, noi avremmo certamente dovuto cedere terreno, sia per la configurazione infelice della nostra frontiera, sia per la preponderanza numerica del nemico. Se tutti faranno il loro dovere quest'arretramento non sarà che un fatto transitorio e la vittoria finale, non un rovescio passeggero, deciderà le sorti della guerra.

Il ministro delle armi agli operai

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 4. — Il ministro per le armi e munizioni, generale Dallolio, ha lanciato agli operai d'Italia il seguente appello:

Agli operai d'Italia!

In questa ora grave per la patria faccio appello agli operai italiani perchè cessi ogni disaccordo pensando ai soldati che combattono e vegliano, ai profughi che più soffrono la dura prova, e sorga invece la grande concordia di tutta la maestranza italiana.

Datemi la continuità del lavoro, datemi il lavoro fecondo, datemi la tanto auspicata concordia fra operai e industriali, ma offritela tutta e col cuore come il miglior cemento per mantenere salde le creazioni della mobilitazione industriale per la risoluzione del vasto problema dell'armamento e del munizionamento. Per la fortuna e la salvezza della patria rispondete al mio appello con una sola parola: « Pronti ».

Tra l'on. Orlando e l'on. Pasic

L'*Agenzia Stefani* comunica:

CORFU', 4. — Il presidente del Consiglio dei ministri d'Italia, on. Orlando, ha inviato il seguente telegramma al presidente del Consiglio dei ministri Serbo on. Pasic:

« Nell'assumere la presidenza del Consiglio dei ministri d'Italia è per me un dovere non meno che un onore inviare all'E. V. un cordiale e deferente saluto, il quale nel tempo stesso vuole ancora una volta riaffermare i sentimenti di amicizia, di simpatia e di solidarietà del popolo italiano col generoso popolo serbo.

« Pur nell'ora di avversità l'Italia, con indomito cuore ha fede nel giorno della nostra comune vittoria, che assicurerà la libertà per tutti i popoli e la giusta pace del mondo ».

Il signor Pasic ha così risposto:

« È col più grande compiacimento che ho appreso la vostra nomina all'importante posto di presidente del Consiglio del paese amico ed alleato. Il vostro telegramma mi ha profondamente commosso, ed io ascrivo a mio dovere ed onore di esprimervi la profonda convinzione che il popolo italiano, guidato dal suo patriottismo a tutta prova, e il suo valoroso esercito, pronto a tutti i sacrifici, non mancheranno di assicurare la vittoria definitiva sul comune nemico.

« Sono anche lieto di rinnovarvi l'espressione dei sentimenti di simpatia e di solidarietà, che il popolo serbo prova per la nobile e valorosa nazione italiana ».

CRONACA ITALIANA

Gli operai per l'unione sacra italiana. — Un fremito di patriottismo, di fede, scuote il cuore forte e generoso dei lavoratori di tutta l'Italia e si afferma in manifestazioni di virili propositi di resistenza e di fiducia incrollabile nella vittoria della patria. Telegrammi dai principali centri operai pervengono a S. E. il presidente del Consiglio, che ci duole di non poter riprodurre testualmente per angustia di spazio.

Gli ottomila ferrovieri della Cooperativa ferroviaria suburbana di Milano, gli operai e impiegati della Ditta Marelli della stessa città, quelli della Ditta Ansaldo di Sampierdarena, quelli dello stabilimento ausiliario Koerting di Sestri Ponente e della Siderurgica di Savona dichiarano di stringersi compatti e disciplinati, moltiplicando le loro energie per la difesa della patria, con piena fiducia intorno a chi regge le sorti del paese e ne organizza le rivendicazioni ed il trionfo.

Alle vibranti manifestazioni l'onorevole presidente del Consiglio rispose plaudendo al patriottismo degli operai ed augurando a tutti gli italiani nobiltà e virilità di propositi pari alle esigenze dell'arduo momento.

La Commissione della benzina comunica che, dovendo nelle attuali circostanze tutta la benzina esistente in paese essere riservata ai bisogni dell'esercito mobilitato, sono, sino a nuovo avviso, sospese tutte le somministrazioni di tale carburante.

Croce Rossa americana. — L'Ambasciata degli Stati Uniti ha ricevuto il seguente telegramma della Croce Rossa americana, che è stato trasmesso pel tramite del dipartimento di Stato:

« Vogliate informare il Governo e il popolo italiano che la Croce Rossa americana sta organizzando una Commissione esecutiva, che si recherà in Italia a stabilirvi un quartier generale permanente ed a prendere subito, d'accordo col Governo italiano, ogni misura pratica diretta ad alleviare le sofferenze e particolarmente a prestare alle truppe ed alla popolazione civile dell'Italia ogni concorso ed assistenza possibili.

« A questo scopo ed in conformità alle raccomandazioni della Commissione della Croce Rossa americana recentemente ritornata dall'Italia, sono state prese misure per impiantare un servizio di ambulanza e per prestare quell'assistenza civile che possa occorrere nel futuro immediato.

« Vogliate informare il Governo e il popolo d'Italia che è desiderio della Croce Rossa americana che non sia tralasciato nulla di ciò che può farsi per rassicurare il popolo italiano, nel suo attuale sacrificio ed eroismo, il cordiale e continuato appoggio in ogni possibile guisa del popolo americano.

« Il Dipartimento di Stato approva l'azione che si propone di esercitare la Croce Rossa americana.

« *Lansing* ».

Necrologio — Un altro lutto ha colpito la patria e tolto al Senato del Regno una delle più cospicue individualità. Nella notte sopra ieri, a Roma, in seguito ad improvviso attacco cardiaco, decedeva l'on. senatore barone Leopoldo Franchetti.

Nato a Livorno nel 1847 e laureatosi giovanissimo in legge nell'Ateneo pisano, si dedicò con intelletto d'amore agli studi economici e sociali, specie nel ramo agricolo nel quale riuscì espertissimo compiendo in esso una vera missione anche all'estero. Anche le questioni coloniali nelle quali presentiva benefici alla patria lo ebbero studioso e valido propugnatore.

Nel 1882 fu eletto deputato al Parlamento dal collegio di Perugia, che gli confermò per due altre legislature il mandato.

Dal 1882 fu deputato di Città di Castello ininterrottamente fino alla 22ª legislatura; e nel 1909 venne nominato senatore.

Elemento parlamentare prezioso, egli fu relatore d'importanti progetti e membro di molte Commissioni tecniche, specialmente agrarie. Dedito particolarmente alle discipline economiche, e fondò assieme all'on. Sonnino la *Rassegna settimanale* alla quale collaborò molti anni, continuando poscia nella *Nuova antologia*.

La memoria dell'insigne uomo rimarrà perennemente riverita, stimata e benedetta da quei lavoratori della terra per il bene dei quali tanto spese d'ingegno e di carità.

TELEGRAMMI "STEFANI"

BUENOS AIRES, 3. — Il ministro d'Italia, comm. Cobianchi, ha inviato oggi a Roma il secondo milione. La sottoscrizione procede con entusiasmo. Le signore offrono i loro gioielli. La colonia è completamente unita. Distinti argentini figli di italiani hanno pubblicato un manifesto di simpatia verso l'Italia, auspicando alla vittoria.

CAPETOWN, 4. — I cittadini italiani di Durban hanno telegrafato al Ministero degli esteri italiano:

« Gli italiani del Natal confidano nel valore dell'esercito e nella risolutezza del Governo per ricacciare l'invasione straniera e sono tutti pronti a partire immediatamente, per arruolarsi se è necessario ».

ROMA, 4. — La Camera di commercio italiana di New York ha telegrafato al ministro per l'industria, pregandolo di trasmettere al generale Cadorna il seguente messaggio:

« Vostri connazionali lontana America incrollabilmente fidenti compimento aspirazioni patria sono con voi, generale, in quest'ora di trepidanze, sicuri indomito coraggio soldato italiano valore loro duce ridaranno presto patria giorni esultanza.

« *Luigi Solari*, presidente ».

ZURIGO, 4. — Si ha da Vienna:

Sono stati tenuti comizi in massa di ferrovieri, i quali hanno chiesto la pace e viveri.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.